

Applicazione art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (Circ. n. 11 Min. istr. e Min. salute n. 11 dell'8/1/2022)

VADEMECUM

Scuole secondarie

In caso di un solo alunno positivo, tutti gli studenti della classe vengono posti in **autosorveglianza**: il tampone si esegue SOLO in presenza di sintomi.

Nel caso in cui i **gli alunni positivi nello stesso gruppo classe diventino due** invece si procede in questo modo:

– continuano a frequentare **in presenza indossando Ffp2 SOLO gli alunni che dimostrano di aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, di avere effettuato la dose di richiamo o di essere guariti da meno di 120 giorni.**

La scuola verifica per 10 giorni, quotidianamente la presenza dei requisiti degli studenti in presenza controllando la documentazione digitale o cartacea.

– per gli **altri** (non guariti, non vaccinati, vaccinati con una sola dose, o con 2 dosi ma da meno di 14 giorni o più di 120 giorni) si applica la didattica a distanza per 10 giorni.

Se gli alunni positivi all'interno dello stesso gruppo classe diventano 3 o più, scatta per tutti la didattica a distanza per 10 giorni.

I compagni di classe asintomatici vanno in **autosorveglianza**.

Per gli studenti sintomatici è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Come ci si comporta in regime di sorveglianza?

Si evidenzia che ai soggetti in sorveglianza con testing è **richiesto, in modo responsabile, di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità** (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.

Come si comportano i familiari conviventi degli studenti in sorveglianza o in quarantena?

I **contatti stretti di caso sospetto** legato all'ambito scolastico (familiari conviventi, compagni di classe o altri contatti stretti) **non sono tenuti all'isolamento domiciliare fiduciario**. È comunque fortemente raccomandato un atteggiamento prudentiale in particolare per i contatti stretti continuativi (ad esempio i genitori): utilizzo delle mascherine in ogni situazione, evitare ove possibile o comunque ridurre i momenti di socialità e l'utilizzo di mezzi pubblici.

Quarantena preventiva: a chi non si applica

Secondo quanto previsto dal Decreto Legge 1/2022 la quarantena preventiva, anche in caso di un contatto stretto con una persona risultata positiva al Covid-19, **non si applica alle seguenti categorie:**

- **alle persone** che hanno completato il ciclo vaccinale "primario" (senza richiamo) da 120 giorni o meno;
- **alle persone** che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;
- **alle persone** che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta "terza dose" o "booster").

Cos'è l'auto-sorveglianza

A queste tre categorie di persone **viene applicata** invece **un'auto-sorveglianza**, in caso di contatto stretto con una persona positiva.

Chi si trova in questa situazione deve fare **particolarmente attenzione all'evoluzione delle sue condizioni di salute**, monitorando l'eventuale comparsa di sintomi che possano far sospettare l'infezione da Covid-19.

Nel corso del periodo di auto-sorveglianza è **obbligatorio indossare** le mascherine Ffp2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al Covid-19 (quindi l'undicesimo giorno dall'ultimo contatto). È poi prevista **l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare** per la rilevazione dell'infezione da coronavirus a un'eventuale prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario che questi trasmettano **alla Asl di riferimento** il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

Quarantena preventiva ai vaccinati: come si applica e quanto dura

Ci sono **persone** che, in caso di contatto stretto con una persona positiva, **dovranno comunque sottoporsi alla quarantena preventiva**. Si tratta delle persone che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con **una durata di 5 giorni** con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

Quarantena preventiva ai non vaccinati: come si applica e quanto dura

Per i soggetti **non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario** da meno di 14 giorni, continua a vigere **la quarantena di 10 giorni** dall'ultima esposizione al contatto stretto risultato positivo, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.

Isolamento soggetti contagiati non sintomatici

Ai soggetti **contagiati** che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster (terza dose) o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, **l'isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni** e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Cosa avere per lo stop alla quarantena

In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario **l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare**. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario che trasmettano alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche